



## COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO (TE)

III^ Settore – Area Amministrativa – Ufficio Affari Generali

P.IVA 00252130679 – Tel. 085/80631211-12 - fax 085/8061254

E mail: [affarigenerali@comune.mosciano.te.it](mailto:affarigenerali@comune.mosciano.te.it) –

Internet: [www.comune.mosciano.te.it](http://www.comune.mosciano.te.it)

Prot. n. 7771

li, 05-05-2020

**OGGETTO: RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE**

### ORDINANZA N. 33 DEL 5-5-2020

#### IL SINDACO

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

**Vista** l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Visto** Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 contenente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, Serie Generale n.79.

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 2 aprile 2020, n.88.

**Vista** la circolare del ministero della salute -direzioe generale della prevenzione sanitaria - ufficio 4 protezione civile n° 0012302 del 08/04/2020”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 11/04/2020, n. 97;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.108 del 27-04-2020 **in cui è, tra l'altro, prevista l'apertura dei luoghi di culto, benché' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.** Restano, invece, sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**Vista** la conversione in legge, Legge 27/2020 del cosiddetto decreto “Cura Italia”, il Dl 18/2020, che ha assorbito, abrogandoli, alcuni dei precedenti decreti legge emanati nell'ambito della emergenza epidemiologica da COVID-19, i Dl 9/2020, 11/2020 e 14/2020;

**Richiamato** il proprio ultimo avviso, datato diciassette aprile 2020, con il quale si disponeva la proroga della chiusura ai visitatori del Cimitero Comunale, sino al 3-5-2020 e, comunque, fino a quando non si sarebbero conosciute le nuove disposizioni governative **per il dopo 3-5-2020**;

**Rilevate** le novità previste nel Dpcm 26 aprile 2020, decorrenti dal 4 maggio 2020 e viste le relative FAQ- fase 2- 020520221708;

**Considerato** la notevole ampiezza degli spazi interni al cimitero comunale , che facilitano all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto del consueto numero di visitatori, rispetto alla dimensioni e delle caratteristiche del luogo, tali da garantire ai frequentatori stessi ( ad eccezione del periodo di novembre) la possibilità di rispettare tranquillamente la distanza minime prescritte tra loro , anche superiore a un metro lineare;

**Ribadito** che i cimiteri non sono tipici luoghi di assembramento e valutato che in questa fase dell'emergenza sanitaria la responsabilità individuale (sia nell'uso delle precauzioni, sia nel mantenimento delle distanze) avrà un gran peso per evitare l'ulteriore diffondersi della epidemia;

**Ritenuto** di dover consentire in maniera controllata, a quanti son legati a detta pratica, l'usanza di recarsi al Cimitero per far visita o adornare le tombe dei propri cari, sempre nel rispetto delle norme cautelari fissate nelle attuali circostanze dal legislatore e ribadite nuovamente nell'ultimo DPCM sopra citato;

**Vista l'ordinanza n. 50 del 30-04-2020 del** Presidente della Regione Abruzzo (punto 13 del dispositivo), con la quale, sempre nello spirito di un graduale ritorno alla normalità (per il momento siamo nella c.d. " Fase 2") si afferma che i Sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;

**Richiamato** il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

## ORDINA

**Che, con decorrenza dalla giornata di mercoledì 6 maggio 2020 e fino a nuova disposizione:**

- ✓ E' consentito sostare all'interno del cimitero non oltre 45 (quarantacinque) minuti;
- ✓ E' consentita la presenza a rotazione, non superiore a 30 persone contemporaneamente, data l'ampiezza della struttura ;
- ✓ E' obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra di 2.00 mt;
- ✓ Durante lo svolgimento dei funerali per i quali, per DPCM, è consentita la partecipazione di un massimo di 15 persone, l'accesso agli altri visitatori (in tutta la restante parte del Cimitero) resta limitata soltanto ad ulteriori 15 persone;
- ✓ L'accesso al cimitero sarà controllato e sorvegliato dal Custode, il quale avrà l'obbligo di far rispettare le disposizioni sopra riportate e, in caso di inottemperanza, di farne immediata ed opportuna segnalazione al locale Comando Vigili;
- ✓ Per gli orari è consentito l'accesso:
  - Dal lunedì al venerdì : dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
  - Il sabato: dalle ore 8,30 alle ore 18,00.

## DA' ATTO

- - CHE la riapertura dovrà avvenire nel pieno rispetto delle misure anti contagio, ribadite nel DPCM del 26 aprile u.s. ed esortando i cittadini che sono soliti recarsi al Cimitero al

massimo senso di responsabilità (uso di mascherine, mantenimento del distanziamento sociale, evitare assembramenti, restare nel Cimitero per il tempo minimo necessario alla cura delle tombe dei propri cari, evitando assolutamente di fare capannelli o giri lungo i viali interni alla struttura cimiteriale).

- CHE per le operazioni cimiteriali, per tumulazioni o inumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione da parte della ditta concessionaria del servizio, quest'ultima continuerà in tutto ad attenersi alla richiamata Circolare del Ministero della Salute dell' 8-4-2020, nonché al DPCM 26 aprile 2020-

### INFORMA CHE

- ✓ le violazioni alle disposizioni che precedono sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, fatta salva la applicazione di ulteriori, eventuali sanzioni per illeciti;
- ✓ in materia di sanzioni e controlli si applicano le disposizioni di cui al Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, richiamato in premessa mentre per eventuali sanzioni amministrative per atti o fatti non sanzionabili in base al citato D.L. n. 19/2020, saranno applicate le sanzioni amm.ve ordinarie prevista dall'art. 7 bis del TUEL;
- ✓ avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da proporre entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalle stesse date;
- ✓ la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

### DISPONE

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
2. sia notificato il presente provvedimento alla Ditta Elettroimpianti F.lli Fiore di Mosciano S.A. in persona del legale rappresentate per la sua esecuzione;
3. sia curata, infine, la trasmissione di copia della presente ordinanza a:

- Presidente della Giunta Regionale;
- Prefetto della Provincia di Teramo;
- Questura di Teramo;
- Direzione provinciale dell'Asl;
- Comando Carabinieri;
- Comando di Polizia Municipale;
- Ufficio Tecnico Comunale.

Dalla Residenza Municipale, li

05-05-2020



IL SINDACO  
(Giuliano Galiffi)